

Allegato E) al Repertorio n. 20105/6167

STATUTO

"3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"3VALLI ambiente&sviluppo S.R.L." siglabile **"3VALLI S.R.L."**

Una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dovrà in ogni caso essere posseduta da enti pubblici e/o società pubbliche.

Per la definizione di "società pubbliche" si rinvia alla Direttiva C.E.E. 80/723 del 25 giugno 1980.

2) La società ha sede legale in Bussoleno.

All'assemblea dei soci spettano le decisioni relative al trasferimento della sede della società nel territorio nazionale.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune stesso e di istituire e di sopprimere, rappresentanze, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, agenzie.

3) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

4) La società ha per oggetto le seguenti attività: la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi sportivi, turistici, folcloristici e culturali, attività didattiche e di educazione ambientale, servizi di informazione e fruizione per il pubblico, attività di consulenza per enti pubblici e privati nei settori di attività sociale, servizi di formazione per gli addetti alle attività turistiche e sociali. La società ha altresì ad oggetto la realizzazione, la manutenzione e gestione di strutture ambientali, ricettive ed impianti sportivi, la pulizia e la manutenzione del territorio, la gestione di attività e servizi finalizzati alla salvaguardia del territorio .

Essa potrà, inoltre, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fideiussioni, anche a favore di terzi, escluso, comunque, l'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa;

compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie (ad esclusione di quelle espressamente vietate dalla legge) e commerciali comunque ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale scadenza potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta previa deliberazione assembleare assunta secondo le modalità di legge.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale della società è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero).

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

7) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI CON AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

10) Chi desidera divenire socio della società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;

b) l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere.

Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per Statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante

legale e dei poteri dello stesso.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea, affinché quest'ultima deliberi in tal senso.

In tale assemblea il diritto di opzione dovrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti pubblici che hanno chiesto di partecipare alla società.

L'aspirante socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di aumento del capitale sociale a sottoscrivere e versare integralmente la parte di aumento al medesimo riservata.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

11) Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte solo a favore dei soci.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, in caso di trasferimento a titolo oneroso a terzi non soci, i soci hanno diritto di prelazione esercitabile in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, osservate le disposizioni che seguono.

Il socio che intende trasferire la sua quota dovrà offrirla in prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio che intende trasferire la sua quota.

Nel corso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto della quota, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore.

Se vi sono più soci interessati all'acquisto della quota, e non vi sia accordo tra loro, essi avranno diritto di acquistare la quota proporzionalmente al valore nominale delle quote da ciascuno di essi già possedute.

Nel caso in cui solo alcuni soci intendano esercitare il diritto di prelazione, essi avranno diritto ed

obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di spettanza di quei soci che non intendono esercitarla.

Il prezzo della quota trasferita in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa tra le parti e dovrà essere regolato nel termine successivo di quattro mesi dalla data in cui si è tenuta l'assemblea dei soci.

Ogni divergenza che dovesse insorgere tra i soci in relazione al valore di cessione della quota sarà decisa sulla base dell'arbitrato previsto dal successivo articolo 39.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche nei casi di vendita forzata.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato da alcun socio e per l'intera quota, il socio potrà alienare la partecipazione a terzi previo gradimento dell'organo amministrativo che deciderà a maggioranza dei componenti.

Pertanto il socio offerente, esaurita la procedura di cui sopra dovrà dare comunicazione all'organo amministrativo delle generalità del terzo cessionario nelle forme di cui ai precedenti commi, al fine di conseguire il gradimento.

Entro i trenta giorni successivi l'organo amministrativo comunicherà la propria decisione: in difetto, la domanda del socio, deve intendersi accolta.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non esprimesse parere favorevole, dovrà indicare il motivo del rifiuto e dovrà indicare altresì il nome del soggetto al quale il socio, volendo, potrà trasferire la quota al giusto prezzo, stabilito dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 39.

In alternativa, il socio avrà facoltà o di rimanere nella titolarità della quota di partecipazione oggetto dell'ipotizzato trasferimento ovvero di recedere dalla società ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

Le quote pervenute a qualunque soggetto non socio per donazione o per successione legittima o testamentaria, devono essere offerte in opzione ai soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata attivata la procedura di offerta in opzione e ottenuto il

gradimento dell'Organo Amministrativo, l'erede, il legatario o il donatario non è iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote e non può alienare le quote, con effetto verso la società, a soggetti diversi dagli altri possessori di quote.

DIRITTO DI RECESSO

12) Il diritto di recesso è regolato dal codice civile.

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- proroga del termine di durata della società;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;
- aumento del capitale da attuarsi mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 45 (quarantacinque) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo

raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre solare comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

13) Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, l'aumento o la riduzione per esuberanza del capitale sociale;

2) la nomina e la revoca degli amministratori fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2449, comma secondo del codice civile;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

8) le decisioni relative al trasferimento della sede della società al di fuori del Comune indicato al precedente articolo 2.

Decisioni in forma assembleare

14) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7) et 8) del precedente art. 13) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

15) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal presente articolo deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

16) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura di uno degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

17) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

18) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza

19) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Presidenza

20) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

21) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Quorum

22) L'assemblea ha le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea, anche quando è chiamata a deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso di decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

23) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea

stessa.

AMMINISTRAZIONE

24) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette amministratori.

A norma dell'art. 2449 del Codice Civile viene riservata agli enti pubblici la nomina di quattro quinti degli amministratori, con frazione arrotondata all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia inferiore o superiore allo 0,5 (zero virgola cinque).

Nel caso di composizione fissata in sette membri, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, gli enti pubblici nomineranno cinque amministratori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono essere non soci.

Consiglio di amministrazione

25) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Convocazione del Consiglio di amministrazione

26) La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima, a cui deve seguire da parte del destinatario il rilascio di un messaggio di conferma.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Alle sedute del consiglio di amministrazione potranno assistere dirigenti e consulenti della società, invitati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Verbale del Consiglio di amministrazione

27) Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso;
- la motivazione e l'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno portato ad adottare la decisione influenzata dal soggetto che esercita la direzione e il coordinamento.

Decisioni in forma non assembleare

28) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 10 (dieci) giorni.

La decisione in forma non assembleare si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Sostituzione degli amministratori

29) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

Rappresentanza della società

30) Il consiglio di amministrazione può nominare in qualsiasi tempo uno o più amministratori delegati, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri.

La rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Poteri di gestione

31) Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Oltre a quelli definiti non delegabili

dall'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare i seguenti atti:

1) determinazione degli indirizzi generali di gestione, in occasione della adozione o modifica dei piani di budget e del business plan;

2) approvazione della politica annuale di finanziamento della società;

3) approvazione di ogni proposta di deliberazione in tema di politica dei dividendi;

4) acquisizioni o cessioni di aziende o rami d'azienda;

5) partecipazioni societarie, quali l'acquisizione o cessione di partecipazioni in altre società, costituzione di nuove società, partecipazioni in società già costituite, scioglimento di società;

6) decisioni relative ad operazioni e/o ristrutturazioni di carattere straordinario o di finanza straordinaria;

7) proposta di decisione in tema di finanziamento della società sotto forma di aumento di capitale,

8) tutte le operazioni finanziarie e di investimento superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

9) decisione in tema di finanziamento della società sotto forme diverse dal capitale di rischio, quali assunzione di prestiti e di mutui ed aperture di credito bancarie, per un ammontare pari o superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

10) decisioni relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti o rapporti di qualsiasi natura della società, con soggetti che si trovino direttamente e/o indirettamente in relazione di controllo o di collegamento con uno dei soci e/o con qualcuno dei soggetti controllanti i soci stessi;

11) assunzione, nomina, licenziamento ed indicazione della politica retributiva dei dirigenti;

12) approvazione dell'organigramma e dei poteri degli organi societari;

13) tutte le operazioni immobiliari, quali acquisizione, cessione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni singola transazione;

14) concessione di prestiti non collegati all'attività commerciale istituzionale di qualsiasi importo;

15) prestazione di garanzie, lettere di patronage o di copertura finanziaria a società nelle quali la partecipazione non sia del 100% (cento per cento), con esclusione della stipulazione dei contratti di garanzia prestata da terzi;

16) operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti di fornitura di materie prime aventi valore superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singolo atto;

17) operazioni commerciali di qualsiasi genere, tra cui contratti di acquisto di beni mobili, di materiali, di appalto di servizi, di lavori e forniture, di comodato, di leasing, di locazione, determinandone condizioni e garanzie, aventi valore superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singolo atto;

18) operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti di prestazioni professionali e consulenze esterne, compresa la nomina di avvocati, periti ed ogni altro professionista che si renda necessario e/o opportuno, di valore superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) cadauno;

19) transazioni ed arbitrati di qualsiasi genere e forma di importo superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per singolo atto.

Rimborsi spese e compensi agli amministratori

32) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

33) Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale: peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

BILANCIO E UTILI

34) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli amministratori collegialmente procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o quando la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Versamenti e finanziamenti soci

35) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

REGOLAMENTO INTERNO

37) Sulla base dei criteri stabiliti dai soci, il Consiglio di amministrazione redige uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione dei contributi dei soci, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società.

COMUNICAZIONI

38) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

COLLEGIO ARBITRALE E FORO COMPETENTE

39) Qualsiasi controversia che avesse ad insorgere tra gli amministratori, tra loro e i soci, i loro aventi causa e la società per qualunque ragione e titolo relativa alle operazioni sociali, alla qualità di soci e alla partecipazione e possesso di quote, anche in relazione al trasferimento delle stesse, e comunque che abbiano ad oggetto diritti disponibili rispetto al contratto sociale, sarà risolta da un collegio di liberi arbitri composto da un numero di membri pari al numero delle parti in contesa - designati nel termine di giorni 20 (venti) da quello in cui verrà notificata la richiesta di costituzione del collegio medesimo da una delle due parti - e un altro o altri membri fino a raggiungere il numero dispari.

Le suddette nomine verranno effettuate dal presidente del Tribunale di Susa su istanza della parte richiedente. La presidenza del collegio spetta al terzo membro, se unico, mentre nel caso di pluralità dei membri necessari per raggiungere il numero dispari la presidenza spetta al più anziano degli altri membri così nominati. In caso di mancata nomina del collegio arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nella scelta del presidente, provvede, su istanza della parte diligente, il presidente del Tribunale nel cui circondario si trova

il comune in cui è posta la sede della società. Il collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto italiano e depositerà il lodo finale nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di accettazione dell'incarico. Il luogo dell'arbitrato e del lodo sarà Susa.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATO:

MAURO DEIDIER

BORIS ZOBEL

ALBERTO BERNARDI

FRANCESCA BUSSOLOTTI

MARIO VALERIO CAVALLO

MANUELA COIA

ELENA GALLY

LEONARDO FRANCOMANO

ARIANNA GIORGIA GIUSTA

LUCA IORIO

STEFANIA MERLO

SIMONA MOLINO

VALENTINA ALICE MONCALVO

SUSANNA MOZZATTO

MARIA PONTI

FRANCESCA GIUSTINA PRANDI

SALVAI MARIO

RAFFAELLA SILETTI

BARBARA RIZZIOLI

LUIGI CUGNO

EMILIO DELMASTRO

LUCA GIUNTI

ALFREDO ANNESE NOTAIO